

**AZIENDA OSPEDALIERA
“COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI –
ADDOLORATA”**

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E
NOMINA DEL COLLEGIO CONSULTIVO
TECNICO (C.C.T.) E PER LE SUE REGOLE DI
FUNZIONAMENTO**

Approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 260 del 15 aprile 2025

ART. 1 PRINCIPI GENERALI E NORMATIVA APPLICABILE

1. Si applicano al presente documento, costituendone parte integrante e sostanziale:
 - il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto “Semplificazioni”) e s.m.i.;
 - il Decreto del MIMS n. 22 del 17 gennaio 2022, recante “Adozione delle linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico” ed il relativo Allegato A;
 - l’art. 215 del D.Lgs. n. 36/2023, così come successivamente integrato e modificato dall’art. 62 del D.Lgs. n. 209/2024 che, al comma 1 dispone: “Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2. in modo da garantire l’indipendenza di giudizio e valutazione. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria”;
 - l’art. 216 del D.Lgs. n. 36/2023, così come successivamente integrato e modificato dall’art. 63 del D.Lgs. n. 209/2024 che, al comma 2, dispone: “L’acquisizione del parere è obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale. Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto”;
 - l’Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023, così come successivamente integrato e modificato dall’art. 94 del D.Lgs. n. 209/2024, art. 2, che dispone: “Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) assunzione di significativi incarichi, nell’ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all’incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l’accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell’ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
 - b) dirigente o funzionario ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all’applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;
 - c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
 - d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;
 - e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
 - f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a)”;

- 1.1. Per quanto non espressamente regolato dal citato art. 215 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato V.2 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, così come successivamente modificati ed integrati dal D.Lgs. 209/2024, si fa rinvio alle linee guida approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022 e s.m.i.

ART. 2 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Finalità istituzionale del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, per brevità, anche C.C.T. o Collegio), è quella di seguire l'intera fase di esecuzione dei contratti per intervenire in tempo reale su tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione, consentendo la rapida risoluzione delle stesse.
2. Il Collegio Consultivo Tecnico può essere costituito in via obbligatoria o in via facoltativa, come di seguito specificato.

2.1. Costituzione obbligatoria

In applicazione dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023, la costituzione del C.C.T. è obbligatoria per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. In relazione ai lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, le parti devono procedere alla sottoscrizione di apposito accordo, con il quale assumono l'impegno di costituire il C.C.T., qualora l'importo dei lavori, in corso di esecuzione, vada a superare la soglia comunitaria a seguito di varianti o altre modifiche del contratto.

In tal ultimo caso, è raccomandata la costituzione del C.C.T. prima dell'approvazione della variante o della modifica contrattuale, al fine di poter disporre del parere del C.C.T. già nella fase preparatoria dell'atto aggiuntivo al contratto. In ogni caso, il C.C.T. deve essere costituito prima dell'esecuzione dei lavori in variante e/o scaturenti dalla modifica contrattuale.

Il C.C.T. esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del C.C.T. è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

2.2. Costituzione facoltativa

Al di fuori dalle ipotesi di costituzione obbligatoria, in applicazione dell'art. 218 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Azienda Ospedaliera può comunque costituire un C.C.T., secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023, così come successivamente integrato e modificato dall'art. 94 del D.Lgs. n. 209/2024, formato da tre Componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura.

Nel dettaglio, il C.C.T. può essere costituito in via facoltativa:

- per lavori di importo inferiore alla soglia europea;
- nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere in tale fase, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione;

- per servizi e forniture, che presentino carattere di particolare complessità. Ai fini del presente Regolamento, sono considerati servizi e forniture di particolare complessità:
 - a) i contratti pluriennali che rientrino in una delle attività elencate all'art. 32, comma 2 dell'Allegato II.14 al Codice (D.Lgs. n. 36/2023) e che, al contempo, abbiano un importo almeno pari ad € 5.000.000,00;
 - b) i contratti pluriennali ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e) dell'Allegato I.1 al Codice (D.Lgs. n. 36/2023), di importo almeno pari ad € 5.000.000,00;
 - c) i contratti pluriennali, che, a prescindere dall'oggetto, abbiano un importo almeno pari ad € 10.000.000,00.

Nei suddetti casi di costituzione facoltativa del C.C.T., le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al C.C.T. tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice.

Nel caso di C.C.T. facoltativo di cui sopra, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti individuati all'articolo 1, comma 2, dell'allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Nel caso di contratti misti, la costituzione del C.C.T. è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia di rilevanza europea. In tal caso il C.C.T. può comunque conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto. Rientrano nell'ambito di applicazione dell'Allegato V.2 del D. Lgs. n. 36/2023, i contratti stipulati attraverso Accordi Quadro con uno o più operatori economici, in tali ipotesi, l'importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi.
4. In caso di C.C.T. costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, ai sensi dell'articolo 218, sono riconosciuti, a ciascun componente del C.C.T., i compensi di cui all'articolo 1, comma 5, ridotti del 20 per cento.

ART. 3

PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Il C.C.T. è formato, a scelta della Stazione Appaltante o del concessionario, da tre Componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.
2. Fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza, la nomina dei Componenti della Stazione Appaltante, se effettuata a favore di soggetti esterni ad essa, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. Tuttavia, al fine di garantire la parità di trattamento e la non discriminazione, l'Azienda si avvale di un Elenco dei professionisti in possesso dei necessari requisiti di cui ai successivi articoli del presente Regolamento. Detto Elenco è permanentemente aperto a nuove iscrizioni.
3. L'Elenco dei professionisti del C.C.T. è strutturato in due sezioni:
 - sezione Componenti del Collegio Consultivo Tecnico;
 - sezione Presidente del Collegio Consultivo Tecnico.

Ciascuna sezione è articolata nelle seguenti sottosezioni corrispondenti alle diverse professionalità previste dalla norma:

- profili attinenti al settore dell'ingegneria;
- profili attinenti al settore dell'architettura;
- profili attinenti al settore giuridico;
- profili attinenti al settore economico.

4. L'Elenco dei professionisti è istituito a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda, nella sezione accessibile dal seguente LINK: <https://hsangiovanni.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/collegio-consultivo-tecnico.html> – oppure seguendo il percorso “Home” - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Collegio Consultivo Tecnico”, di un Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle candidature e predisposto sulla base delle istanze pervenute e da seguito dell'istruttoria sui requisiti dichiarati e sui curriculum vitae pervenuti. Tale elenco avrà una durata rapportata alla vigenza della previsione normativa del C.C.T. Nelle suddette candidature, i richiedenti potranno specificare l'interesse a ricoprire anche il ruolo di Presidente.
5. Il predetto Elenco viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda nella sezione di cui al punto 4 del presente articolo, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003).
6. L'attività di scelta e la nomina dei membri del Collegio esula dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici in quanto, l'incarico di membro del Collegio è da ritenersi di natura prettamente fiduciaria.

ART. 4

REQUISITI DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DI PARTE E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

1. Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) con riferimento ai lavori, assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti di lavori sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi di lavori pubblici, di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici; con riferimento ai servizi e forniture, assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea di servizi e forniture proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dell'esecuzione del contratto, di collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi di appalti pubblici di servizi e forniture, di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di pubblici di servizi e forniture di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore degli appalti pubblici di servizi e forniture;
 - b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, dimostrata dall'espletamento, per il periodo indicato al successivo comma 2, di almeno uno degli incarichi indicati nella lettera a);
 - c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
 - d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;

- e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
 - f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).
2. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come Presidente.
3. Non possono essere nominati membri del Collegio coloro che:
- a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del Codice;
 - b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
 - c) con riferimento al Presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
 - d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.
4. La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

ART. 5 MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata e presentata, sottoscritta digitalmente secondo il modello predisposto dall'Azienda, nel quale dovranno essere indicati i dati identificativi del richiedente, libero professionista o dipendente pubblico, la/le sezione/i in cui si richiede l'iscrizione, fermo restando che le indicazioni fornite dovranno essere coerenti tra di loro e rispetto al curriculum professionale. L'interessato dovrà dichiarare inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti professionali nello specifico settore di interesse, oltre che di quelli reputazionali e di onorabilità.

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata da:

- a) curriculum vitae in formato europeo datato, firmato digitalmente e depurato dei dati e delle informazioni non necessarie ai fini della valutazione dell'esperienza professionale richiesta;
- b) documento di identità in corso di validità;
- c) una relazione di presentazione che descriva in maniera schematica e sintetica l'ambito e le principali caratteristiche inerenti alla propria professionalità con riguardo esclusivo ai requisiti.

ART. 6 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

1. In fase di costituzione dell'Elenco, è indicato nell'Avviso un primo termine di scadenza per la presentazione delle domande. L'Elenco è aperto e viene aggiornato con periodicità trimestrale decorrente dalla scadenza prevista per la sua costituzione ed integrato, sulla base delle istanze di iscrizione pervenute successivamente alla prima scadenza e a seguito della presentazione di atti

integrativi delle domande, al maturare di eventuali significative esperienze professionali o al possesso di ulteriori titoli.

2. È comunque onere del singolo soggetto iscritto comunicare tempestivamente ogni successiva variazione circa i dati e i requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione.
3. La costituzione dell'Elenco, così come l'aggiornamento e l'eventuale integrazione delle domande, sarà curato dalla U.O.C. Affari Generali e Legali che, in sede di istruttoria d'ufficio verificherà regolarità e completezza documentale, secondo le prescrizioni del presente Regolamento e della normativa vigente in materia e gli aggiornamenti saranno effettuati senza che venga pubblicato ulteriore avviso o effettuata alcuna comunicazione ulteriore agli interessati.
4. Al fine dell'iscrizione in Elenco e prima dell'accettazione dell'eventuale incarico, il richiedente provvederà a fornire dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità e di astensione, nonché a rendere la dichiarazione di pantouflage, prevista dall'art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle altre vigenti disposizioni, le dichiarazioni sostitutive riferite al possesso dei requisiti sono verificate nel merito dal RUP, prima della nomina per lo specifico incarico a Componente/i e Presidente del C.C.T., come meglio specificato nel successivo art. 10, del presente Regolamento.
6. La mancata dimostrazione o attestazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione, l'accertamento del loro mancato possesso, o la loro perdita sopravvenuta, comportano il rifiuto di iscrizione o la cancellazione dall'Elenco in qualunque momento.
7. I professionisti non conseguono dall'iscrizione in Elenco alcun diritto ad essere nominati quali Componenti e Presidenti di Collegi Consultivi Tecnici.
8. L'Azienda si riserva di far luogo ad aggiornamenti con cadenza inferiore al trimestre, dandone opportuno avviso contenente l'indicazione del termine entro il quale saranno prese in considerazione le domande pervenute ai fini dell'aggiornamento. L'Elenco costituito o aggiornato diviene efficace il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

ART. 7 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. È causa di decadenza automatica dall'Elenco:
 - a) la carenza di uno o più requisiti di iscrizione all'Elenco;
 - b) l'accertata difformità tra quanto dichiarato e quanto diversamente verificato;
 - c) il sopravvenire di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse.
2. L'Azienda procede alla cancellazione dall'Elenco:
 - a) su formale richiesta di cancellazione da parte dell'interessato;
 - b) nel caso di rinuncia per due volte ad un incarico conferito;
 - c) nel caso di accertata grave negligenza o malafede, o grave errore o inadempienza nello svolgimento di un incarico affidato.
3. Nei casi di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo, l'interessato non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dall'avvenuta cancellazione.

ART. 8 ROTAZIONE

1. Gli incarichi a Componente e Presidente del C.C.T. devono essere affidati nel rispetto del principio di rotazione. L'Azienda tiene conto degli incarichi eventualmente già affidati al soggetto che intende nominare. Fermo restando il principio di rotazione, nel caso di affidamenti aventi ad oggetto contratti di elevata complessità che richiedono esperienza e particolari competenze

professionali, l'amministrazione può nominare Componenti del C.C.T. i professionisti iscritti di documentata esperienza anche in deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata motivazione.

2. Resta fermo che ogni Componente del C.C.T. non può ricoprire contemporaneamente più di cinque incarichi e non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.

ART. 9 PUBBLICITÀ

1. La nomina a Componente del C.C.T. è soggetta a pubblicità ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2023, ed è altresì soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 35, lett. m), D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito istituzionale dell'Azienda. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile la composizione del Collegio.

ART.10 PROCEDURA DI NOMINA, ATTIVAZIONE, COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO

1. La nomina avverrà con provvedimento motivato, del RUP, nei limiti della propria discrezionalità tecnica, nel rispetto dei principi di rotazione e di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., della parità di trattamento e di non discriminazione, di compatibilità e di moralità, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'appalto, della tipologia di Collegio Consultivo Tecnico cui l'incarico è riferito, dell'oggetto dell'appalto o concessione o investimento pubblico, delle esperienze e/o attività pregresse maturate nel settore dell'attività di riferimento, risultanti dai curricula vitae.
2. Il C.C.T. può essere formato, a scelta dell'Azienda Ospedaliera, da tre o cinque Componenti in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste. La costituzione del C.C.T. deve intervenire prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto o comunque non oltre 10 giorni da tale data.
3. Ove il RUP sia privo di qualifica dirigenziale, i provvedimenti, le proposte e le comunicazioni di cui al presente articolo, sono adottati dal Dirigente titolare della struttura responsabile dell'intervento.

4. Ai fini del rispetto del termine indicato nel comma 2, il RUP, in caso di costituzione obbligatoria del CCT, entro 20 giorni dalla adozione della Delibera di aggiudicazione, o, in ipotesi di adesione a convenzione/accordo quadro, entro 20 giorni dalla adozione della Delibera di adesione, procede, con apposito provvedimento, alla scelta di uno o due Componenti, tenuto conto della natura dell'incarico, del criterio di rotazione e delle specifiche competenze.

In particolare, il RUP, entro 10 giorni della Delibera di aggiudicazione, o, in ipotesi di adesione a convenzione/accordo quadro, entro 10 giorni dalla adozione della Delibera di adesione, trasmette al/i componente/i individuato/i lo schema di disciplinare di incarico e copia del presente Regolamento per la relativa accettazione.

Il/i designato/i, entro i successivi 5 giorni, deve rilasciare apposite autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali e specifici, circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse quali individuati nel presente Regolamento, oltre che copia del Disciplinare di incarico e del Regolamento firmati per accettazione. La nomina del componente/i individuato/i dall'Azienda Ospedaliera si intende perfezionata al momento della adozione del provvedimento di scelta da parte del RUP.

In caso di C.C.T. non obbligatorio (facoltativo), il RUP deve preventivamente formulare alla Direzione Generale la proposta di autorizzazione alla attivazione del C.C.T., motivando in ordine alla opportunità della sua costituzione in ragione della complessità dell'opera. In tal caso, il

provvedimento di scelta dei componenti viene adottato dal RUP entro 20 giorni dalla adozione della Delibera della Direzione Generale che autorizza l'attivazione del C.C.T. ed i termini di cui al comma 2 decorrono da tale data di adozione.

5. Entro i successivi 3 giorni dalla data di adozione del provvedimento di scelta del componente/i individuato/i dall'Azienda Ospedaliera, il RUP:
 - comunica all'appaltatore il/i nominativo/i del/i Componente/i individuato/i della Stazione Appaltante;
 - trasmette all'appaltatore lo schema di disciplinare di incarico e copia del presente Regolamento per l'accettazione da parte del/i Componente/i di relativa designazione;
 - richiede all'appaltatore la designazione del/i Componente/i di propria nomina, assegnando, a tal fine, un termine di n. 5 giorni per:
 - a) comunicare il/i nominativo del componente/i designato;
 - b) trasmettere le apposite autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali e specifici, circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse quali individuati nel presente Regolamento;
 - c) trasmettere una copia, debitamente sottoscritta, del disciplinare di incarico.
6. La nomina del componente/i individuato/i dall'appaltatore si intende perfezionata al momento della ricezione della suddetta documentazione.
7. Entro il termine indicato al comma 1 dell'art. 2 dell'Allegato V.2, i componenti dalle parti individuano di comune accordo il Presidente e comunicano il nominativo al RUP.
8. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del Presidente entro il suddetto termine indicato al comma 1 dell'art. 2 dell'Allegato V.2, questo è designato, su impulso del RUP, entro i successivi 5 giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.
9. Al Presidente, individuato con una delle modalità sopra descritte, viene comunicata dal RUP la designazione, e, unitamente alla designazione, viene trasmesso il disciplinare di incarico e copia del presente Regolamento. Il Presidente deve confermare l'accettazione dell'incarico, sottoscrivendo il disciplinare di incarico e rilasciando le apposite autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali e specifici, e circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse quali individuati nel presente Regolamento.
10. In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 dell'Allegato V.2 al Codice (D. Lgs. n. 36/2026) Il C.C.T. si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. Fermo quanto precede, il RUP, successivamente alla accettazione dell'incarico da parte del Presidente, predispone il provvedimento di formale costituzione del C.C.T., dando atto delle designazioni espresse e garantendone la pubblicità nelle forme di legge.
11. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Allegato V.2 al Codice (D. Lgs. n. 36/2023) è in ogni caso fatta salva la possibilità per le Parti di individuare i componenti del C.C.T. di comune accordo, nel rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 1 del medesimo Allegato.
12. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del C.C.T., nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al Presidente del Tribunale Ordinario ove ha sede la Stazione Appaltante, individuata quale sede del C.C.T.
13. Entro i successivi 15 giorni dalla costituzione del C.C.T., su iniziativa del Presidente è convocata una seduta d'insediamento del Collegio, alla presenza del RUP e del Legale Rappresentante dell'operatore economico, tenuti a rendere a verbale specifica dichiarazione in merito alla

eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

14. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il giorno dal quale decorre il termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.
15. Nel verbale in parola, sia il Presidente sia i Componenti del C.C.T., dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.D.R. n. 445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4 del presente Regolamento, ove non attestata secondo la medesima modalità al momento dell'accettazione dell'incarico.
16. Nel verbale medesimo si procede alla determinazione degli oneri di funzionamento del C.C.T.
17. La sostituzione del Presidente e/o dei Componenti del C.C.T., che eventualmente si renda necessaria per indisponibilità sopravvenuta o per dimissione dall'incarico per giusta causa, è disposta con le medesime modalità con cui si è proceduto alla relativa nomina.
18. Il C.C.T. per lavori di particolare complessità, si avvale di una segreteria tecnico amministrativa per le attività istruttorie e di supporto amministrativo, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente.
19. Fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020 in relazione ai C.C.T. costituiti obbligatoriamente, il C.C.T. è sciolto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto unico di collaudo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo.
20. Nel caso in cui la costituzione del C.C.T. non abbia carattere obbligatorio, lo scioglimento può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti.
21. Per gli appalti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020 di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, fermo quanto previsto dal paragrafo 2 delle Linee guida (Decreto 17 gennaio 2022, n. 12, in G.U. n. 55 del 7 marzo 2022) relativamente alla costituzione del C.C.T., le parti sono tenute a stipulare un apposito atto aggiuntivo nel quale procedono all'individuazione della tipologia di questioni deducibili al C.C.T., con gli effetti di cui all'art. 808 – ter c.p.c., anche già pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, purché non già definite.
22. La costituzione del C.C.T. con cinque Componenti, è necessaria se le parti attribuiscono alle decisioni del C.C.T. natura di lodo arbitrale ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c., salvo che le stesse parti ritengano che non ricorrano i presupposti della complessità dell'opera e della eterogeneità delle competenze. In considerazione del divieto di disporre CTU previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 76/2020 e della ristrettezza dei termini decisionali almeno uno dei membri nominati da ciascuna parte deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto. Se nessuna delle parti ha nominato come membro un giurista, il Presidente del Collegio deve essere necessariamente scelto tra i giuristi.
23. La complessità dell'opera che condiziona la scelta sul numero di membri che andranno a comporre il Collegio può essere valutata sulla base della definizione di cui all'art. 2 dell'allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici che indica come “appalti di lavori complessi, gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e Componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi

contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti”.

ART. 11 FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del C.C.T. può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al Collegio e all'altra parte. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. In nessun caso il C.C.T. si può pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al C.C.T., il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.
2. Per le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell'ambito del PNRR e del PNC, il C.C.T. è tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori e a formulare osservazioni che la Stazione Appaltante è tenuta a trasmettere immediatamente al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del PNRR.
3. Le richieste di parere o determinazioni del C.C.T. devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione, e definire chiaramente il contenuto della domanda. Il C.C.T. ha diritto di visionare l'intera documentazione inerente al contratto, necessaria per formulare le proprie decisioni. Tutte le informazioni fornite al C.C.T. durante il mandato sono coperte dalla riservatezza ed utilizzate solo allo scopo di evitare/risolvere le controversie tra le Parti.
4. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il Collegio Consultivo Tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.
5. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il Collegio è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.
6. Le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei Componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei Componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
7. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del Collegio Consultivo Tecnico, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

8. In caso di ritardo nell'assunzione di determinazioni o pareri, nel termine individuato nel precedente comma 6 del presente articolo, il compenso della parte variabile è decurtato da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza di giustificato motivo.
9. Il C.C.T. si autodetermina in ordine alla periodicità dell'attività necessaria: riunioni (di cui si dà atto con apposito verbale), sopralluoghi e audizioni, nel rispetto del principio del contraddittorio delle parti. Non è consentito che il C.C.T. possa avvalersi di consulenti tecnici d'ufficio. Ogni riunione del C.C.T. è verbalizzata.
10. Il C.C.T. tiene informate le parti e il R.U.P. circa le attività di propria competenza.

ART. 12 DETERMINAZIONI O PARERI E CONTENUTO

1. Le decisioni assunte dal C.C.T. sono determinazioni aventi carattere dispositivo e natura di lodo contrattuale di cui all'art. 808-ter del Codice di procedura civile, attribuendo direttamente diritti o costituendo obbligazioni, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti. Le determinazioni del C.C.T. sono, pertanto, impugnabili nei casi tassativamente stabiliti dall'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.
2. È onere delle parti manifestare espressamente la volontà di non riconoscere alla determinazione del C.C.T., al più tardi nel verbale di costituzione, la natura di lodo arbitrale contrattuale, non rinunciando a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio.
3. Nell'ipotesi in cui le parti escludano espressamente la natura di lodo contrattuale, restano, comunque, fermi gli effetti legali delle decisioni del C.C.T. quali quelli tipici relativi alle conseguenze dell'osservanza e dell'inosservanza delle determinazioni del C.C.T. in ordine alla responsabilità delle parti.
4. Le decisioni assunte dal C.C.T. con specifico riferimento alla sola fattispecie della sospensione volontaria o coattiva dell'esecuzione dei lavori, di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 e del comma 4 dell'art. 5 del D.L. n. 76/2020, assumono valore di parere obbligatorio ma non vincolante, ferma restando la competenza decisionale del R.U.P. e della Stazione Appaltante in materia di sospensioni.
5. La determinazione, redatta per iscritto, deve pronunciarsi sui quesiti e sulle problematiche espresse dalle parti dando adeguata ed esauriente motivazione della scelta operata per la celere esecuzione dell'appalto a regola d'arte.
6. La determinazione deve contenere:
 - a. l'indicazione dei Componenti del C.C.T.;
 - b. l'indicazione delle parti e dei soggetti che intervengono nell'esecuzione del contratto (D.L., D.E.C., R.U.P., coordinatore della sicurezza, collaudatore in corso d'opera, altro), ove siano state consultate, se ritenuto necessario per garantire una compiuta esaustività;
 - c. l'indicazione dei quesiti e/o delle problematiche espresse dalle parti o dal R.U.P. o dalla D.L. o dagli altri soggetti qualificati di cui alla lett. b), evidenziate nel corso dell'eventuale contraddittorio;
 - d. la data di presentazione scritta del quesito / problematica;
 - e. l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
 - f. il dispositivo, espresso secondo i canoni della chiarezza e della univocità, al fine di garantirne l'immediata eseguibilità;
 - g. l'indicazione della sede della determinazione o delle modalità con cui è stata emessa;
 - h. la sottoscrizione di tutti i Componenti del C.C.T., con l'indicazione del voto e del giorno, mese ed anno in cui è apposta;

- i. un allegato, avente funzione di resoconto dell'attività svolta, con l'indicazione del compenso e la relativa ripartizione tra le parti.
7. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.
8. Il C.C.T. è tenuto ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che vengono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria.

ART.13 DECADENZE

1. Ogni Componente del Collegio Consultivo Tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i Componenti del C.C.T. non possono essere nuovamente nominati come Componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.
2. Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la Stazione Appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.
3. Le dimissioni dei Componenti del Collegio Consultivo Tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui all'art. 1 dell'Allegato V.2. Il compenso spettante al sostituto sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.
4. I Componenti del Collegio Consultivo Tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.

ART.14 RITARDI NELLE DETERMINAZIONI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Il RUP monitora il rispetto dei tempi da parte del C.C.T. nell'adozione delle proprie determinazioni.
2. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i Componenti del C.C.T. non possono essere nuovamente nominati come Componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.
3. Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.
4. Nei casi di cui sopra, il RUP dà tempestiva comunicazione dei ritardi maturati al Direttore/Responsabile U.O. competente per materia.
5. Il Direttore/Responsabile U.O. competente per materia, entro 30 (trenta) giorni, valuta le motivazioni del ritardo del C.C.T. al fine di individuare le decurtazioni al compenso spettante oppure, sentito la Direzione Strategica, l'eventuale attivazione della decadenza del Collegio Consultivo Tecnico.

ART. 15 COMPENSI

1. Fermo restando il diritto dei componenti del collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, i compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà.
2. Il compenso per ciascun componente del C.C.T. è costituito:
 - a) da una parte fissa proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo, ridotta del 60%, ai sensi dell'art. 7.2.1 delle Linee Guida sul corretto funzionamento del C.C.T. (Decreto MIT 17 gennaio 2022, n. 12). La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attività di cui al punto 4.1.2 delle dette Linee Guida (Decreto MIT 17 gennaio 2022, n. 12) per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari;
 - b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT; in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, è incrementato del 25%; in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al Capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.
3. Il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa. In ogni caso, per gli appalti e le concessioni di valore non superiore a 50 milioni di euro, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico non possono complessivamente superare, con riferimento all'intero collegio, l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto.
4. Alla segreteria tecnico amministrativa, ove costituita, è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3% al 10% del compenso spettante ad ogni singolo componente del C.C.T. Il compenso della segreteria è posto a carico dei componenti del C.C.T. e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del Collegio.
5. Ciascun componente ha inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo sostenute e documentate, entro la misura massima del 2% del compenso riconosciuto.
6. Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere conforme del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, l'Allegato V.2 al Codice (D. Lgs. n. 36/2023) e le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.
7. La quota parte del compenso del C.C.T. a carico dell'Azienda Ospedaliera è computata all'interno del quadro economico dell'appalto, alla voce imprevisti.

Nelle concessioni, laddove nel quadro economico non sia presente la voce imprevisti, la quota degli oneri per la corresponsione dei compensi al C.C.T., a carico dell'Azienda, sarà attinta da eventuali flussi economici in entrata (ad esempio, canoni concessori).

8. Ciascuna parte provvede alla liquidazione del compenso dei componenti di propria nomina.
9. Il Compenso del Presidente è corrisposto interamente dalla stazione appaltante che lo ha contrattualizzato, salvo il recupero del 50%, di competenza dell'Appaltatore, che avverrà attraverso l'emissione di note di debito/fattura, da corrispondersi entro la scadenza temporale di 30 gg. dall'emissione delle stesse.
10. In caso di nomina facoltativa del C.C.T., il compenso e le spese sono interamente a carico della stazione appaltante.
11. All'atto dell'insediamento, sul verbale di costituzione, il Collegio procederà alla determinazione degli oneri di funzionamento del C.C.T., compresi i compensi spettanti alla segreteria, nonché a stabilire tempi e modalità di liquidazione della parte fissa.

ART.16 TRASMISSIONE DEI DATI ALL'OSSERVATORIO

1. I Presidenti dei Collegi Consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici, di seguito Osservatorio, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio.
2. L'Osservatorio si avvale della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del D. Lgs. 36/2023.
3. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai collegi consultivi tecnici è consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del medesimo codice di procedura civile, mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 36/2023.
4. L'Osservatorio del C.C.T. cura la tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti o appartenuti alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di presidente del C.C.T. di cui all'articolo 2, comma 2 dell'Allegato V.2.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) sulla protezione dei dati personali, il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate all'Azienda per effetto del presente regolamento, sarà effettuato per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'Elenco e ai procedimenti ad esso collegati e ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione).
2. Si specifica che i dati raccolti potranno essere comunicati ai Componenti del Collegio nominati dalle parti al fine di individuare il Presidente del Collegio e ad altri soggetti, enti e amministrazioni che facciano richiesta di accesso ai documenti, nei limiti consentiti dal Codice e dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
3. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della costituzione e gestione dell'Elenco, incluse le pubblicazioni relative ai singoli C.C.T. costituiti. Il mancato conferimento comporta pertanto l'impossibilità di procedere all'iscrizione all'Elenco e alle eventuali successive nomine.

4. In adempimento agli obblighi di legge in tema di trasparenza amministrativa i soggetti che presentano istanza di iscrizione all'Elenco prendono atto ed acconsentono a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell'Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente.
6. Con l'istanza di iscrizione all'Elenco, gli interessati esprimono, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento dei dati personali, anche giudiziari e relativi alla competenza tecnico professionale.

ART. 18

NORME DI RINVIO

1. Il presente Regolamento è redatto ai sensi della normativa vigente.
2. Eventuali modifiche apportate dal Legislatore a detta normativa si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento, purché esse si integrino nell'impianto complessivo del medesimo. Diversamente, si procederà alla formale modifica del testo Regolamentare.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente di riferimento.

ART. 19

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del provvedimento deliberativo che lo adotta.